

## **COMITATO DI QUARTIERE ROCCOLO VILLA FERRAJOLI REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI**

### **Articolo 1**

#### (Territorio del Quartiere)

Il territorio del quartiere Roccolo Villa Ferrajoli è quello descritto all'articolo 1 dell'atto costitutivo.

### **Articolo 2**

#### (Finalità delle elezioni)

Le operazioni da svolgere prima, durante e dopo il voto dei cittadini hanno lo scopo di eleggere gli 11 membri del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere.

### **Articolo 3**

#### (Periodicità delle elezioni)

Le elezioni devono essere indette almeno ogni due anni con le scadenze previste dall'articolo 8, secondo comma, dello statuto.

### **Articolo 4**

#### Scadenza del Mandato del Consiglio Direttivo

##### B) Votazioni Successive

Per garantire il normale avvicendamento dei Soci che compongono il Consiglio Direttivo, un mese prima della scadenza del Mandato il Consiglio stesso nomina la Commissione Elettorale (vedi art. 9) e rassegna le dimissioni. Da quel momento il Consiglio resta in carica solo per le attività di ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi membri. La Commissione Elettorale ha come incarico quello di gestire tutte le attività riguardanti la tempistica, la raccolta candidature, la lista definitiva delle candidature e il regolare svolgimento delle elezioni.

### **Articolo 5**

#### (Diritto al voto)

Hanno diritto al voto tutti i Soci maggiorenni, che abbiano la residenza o abbiano interessi con immobili collocati nella zona del territorio tra le vie: Selvotta – Orazi e Curiazi – Risorgimento – S. Francesco – Parco Chigi così come previsto dal combinato dell'art. 1 e 3 dello Statuto.

### **Articolo 6**

#### (Diritto di candidatura)

Possono concorrere all'elezione degli 11 membri del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere Roccolo Villa Ferrajoli tutti i cittadini maggiorenni aventi diritto al voto. Come previsto dall'art. 8 dello Statuto non possono candidarsi Soci che ricoprono cariche all'interno dell'Amministrazione Comunale, Soci a cui l'Amministrazione ha dato incarichi o Soci che ricoprono cariche direttive di organismi politici.

### **Articolo 7**

#### (Presentazione delle candidature)

##### A) Prima Votazione

Sarà sufficiente comunicare il proprio nominativo il giorno stesso delle votazioni fino a qualche minuto prima dell'inizio delle votazioni.

##### B) Votazioni successive

Ogni Socio che intenda candidarsi deve presentarsi nel luogo, nei giorni e negli orari indicati dal Consiglio Direttivo munito della documentazione attestante la sua identità e il suo diritto di candidatura.

Il candidato deve sottoscrivere l'apposito modulo predisposto dalla Commissione elettorale.

Possono presenziare alle operazioni di presentazione delle candidature, tutti i Soci.

### **Articolo 8**

#### (Documentazione del diritto di voto e di candidatura)

Gli elettori ed i candidati devono dimostrare di avere diritto di voto e/o di candidatura esibendo un documento valido di identità. Sono ammessi alla candidatura solo i Soci in regola con il pagamento delle quote.

### **Articolo 9**

#### (Commissione elettorale)

La Commissione elettorale è nominata, per la "Prima Votazione" dai Soci Promotori e per le "Votazioni Successive" dal Consiglio Direttivo. E si compone di:

" il Presidente;

" il Segretario;

" uno o più scrutatori.

Non possono far parte della Commissione Elettorale i candidati alle elezioni ma hanno diritto di assistere a tutte le operazioni preliminari all'apertura del seggio, alle operazioni di voto ed a quelle ad esso successive.

## **Articolo 10**

### (Lista dei candidati)

#### A) Prima votazione

Tutte le candidature (Nome e Cognome) verranno trascritte su uno o più cartelloni che verranno esposti nella sala delle votazioni con l'indicazione di un numero progressivo/identificativo di candidatura. La commissione Elettorale provvederà a far stampare tutte le schede necessarie.

#### B) Votazioni Successive

Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale compila la lista delle candidature ammesse.

La lista deve elencare in ordine alfabetico di cognome, il cognome, il nome, la data di nascita e l'indirizzo dei candidati.

Nello stesso giorno di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale provvede a far stampare le schede elettorali e la lista dei candidati per darne comunicazione ai cittadini.

Di tutte le fasi della raccolta delle candidature deve redigersi processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione Elettorale.

## **Articolo 11**

### (Operazioni preliminari all'apertura dei seggi)

Compito della Commissione Elettorale è la costituzione del seggio elettorale con la predisposizione del seguente materiale:

" congruo numero di schede elettorali;

" Lista dei Soci/Elettori Validi/Attivi

" congruo numero di moduli per la rilevazione delle preferenze;

" una o più urne per la custodia delle schede votate;

" personal computer portatile, o altro mezzo, per la rilevazione dei dati personali dei votanti e la rilevazione delle preferenze

" materiali vari di cancelleria.

Il Presidente ed il segretario della Commissione elettorale timbrano e firmano le schede, una per una, nell'apposito spazio loro riservato, accertano che esse non presentino alcun segno e redigono e sottoscrivono il processo verbale delle operazioni preliminari all'apertura del seggio.

## **Articolo 12**

### (Scheda elettorale)

#### A) Prima Votazione

La scheda elettorale conterrà 11 righe con due rettangoli in bianco per riga dove gli elettori potranno inserire la loro preferenza. Tale preferenza potrà essere espressa sia inserendo il numero progressivo/identificativo della candidatura sia inserendo Cognome e Nome entrambi ricavati dal cartellone di cui all'art. 10.

#### B) Votazioni Successive

la scheda elettorale dovrà contenere, in una o più colonne, la lista dei candidati in ordine alfabetico per cognome.

Il cognome ed il nome del candidato devono essere preceduti da un numero d'ordine progressivo e da un quadratino da utilizzarsi per l'espressione del voto.

Nel caso di omonimia deve essere indicata anche la data di nascita dei due candidati omonimi.

La scheda elettorale deve riportare l'intestazione del Comitato di Quartiere e, per essere valida, deve essere timbrata sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della Commissione Elettorale.

## **Articolo 13**

### (operazioni di voto)

Nel giorno e nell'orario fissato per le elezioni, senza interruzione alcuna, il pubblico è ammesso al seggio. Tutti coloro che, alla chiusura del seggio, si trovassero ancora all'interno del seggio saranno ammessi a votare.

La Commissione Elettorale dopo aver verificato l'identità di ogni elettore gli consegna la scheda elettorale e all'inserimento della scheda nell'urna, appone una firma sulla Lista dei Soci/Elettori Attivi/Validi (vedi art.11). L'elettore, dopo aver votato, deve piegare la scheda in modo che non sia visibile il voto espresso e deve introdurre la stessa scheda nell'urna.

## **Articolo 14**

### Delega ad altri soci

I Soci possono delegare per la votazione altri Soci. All'atto della votazione occorre che il delegato presenti la dichiarazione di delega del Delegante. Sono ammesse solo due deleghe.

## **Articolo 15**

### (Validità del voto)

#### A) Prima Votazione

Saranno considerate valide tutte le schede con al massimo 11 preferenze, e tutte le righe/preferenze che avranno l'indicazione del numero progressivo/identificativo e/o il Cognome e Nome del candidato. La votazione è valida anche se su una riga è presente sia la preferenza espressa con il numero progressivo/identificativo che con il Cognome e Nome che corrispondono allo stesso candidato: La riga/preferenza è nulla in caso di non corrispondenza.

#### B) Votazioni Successive

L'elettore potrà esprimere fino a undici preferenze barrando, sulla scheda elettorale, con una croce, il quadratino posto a sinistra del nominativo prescelto.

E' considerato valido il voto espresso con un qualsiasi segno, ben evidente, sul quadratino (croce, cerchio, etc) o sul nominativo. Non è considerato valido il voto espresso con la sottolineatura del nominativo prescelto o con qualsiasi segno posto totalmente al di fuori del quadratino o del nominativo.

Non è considerato valido il voto espresso con l'indicazione di preferenze superiori a undici.

## **Articolo 16**

### (Votazione per alzata di mano in caso di parità di preferenze)

Nel caso in cui dallo scrutinio risulti che le preferenze dei candidati successivi all'undicesimo sono uguali a quelle dell'undicesimo si dovrà procedere come segue:

Tra tutti i candidati che avranno lo stesso numero di preferenze corrispondente all'undicesimo verrà effettuata una votazione per alzata di mano. A questa votazione parteciperanno solo i Soci presenti nel seggio e non si tiene conto delle Deleghe.. Sono eletti i candidati che ricevono il maggior numero di consensi.

## **Articolo 17**

### (Operazioni successive alla chiusura del seggio)

Subito dopo la chiusura del seggio, la Commissione Elettorale apre le urne e ne estrae le schede.

Le schede devono essere aperte e contate.

Il numero delle schede contenute nell'urna deve essere uguale a quello degli elettori che hanno espresso il loro voto (vedi Lista Soci/Elettori Attivi/Validi).

La Commissione, prima d'iniziare lo scrutinio, separa le schede che riportano voti validi da quelle che riportano voti non validi o sono bianche.

Il parere del Presidente della Commissione Elettorale è prevalente nel caso tra i componenti della Commissione non vi fosse unanimità di opinione sulla validità o meno del voto relativo ad una o più schede. La Commissione Elettorale accerta il numero di preferenze espresse a favore di ciascun candidato.

La Commissione Elettorale accerta, altresì, che il complessivo numero di preferenze espresse sia uguale a quello risultante dalla somma delle preferenze ricevute da ciascun candidato.

L'eventuale differenza va corretta prima della proclamazione degli eletti.

Terminato lo scrutinio, la Commissione elettorale proclama eletti gli undici candidati che hanno ricevuto più preferenze e compila una graduatoria di tutti i Candidati con accanto il numero delle preferenze riscontrate. Nel caso che a più candidati fosse andato lo stesso numero di preferenze, nella graduatoria, il più anziano di età prederà il più giovane.

Delle operazioni di scrutinio deve redigersi processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione Elettorale.

Terminate le operazioni elettorali, la Commissione Elettorale, entro 24 ore dalla chiusura del verbale di scrutinio, consegnerà tutta la documentazione e tutto il materiale relativo alle elezioni al consigliere che ha ricevuto più preferenze.

## **Articolo 18**

### (Dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo)

Se, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo rassegna le proprie dimissioni subentra come nuovo membro il primo non eletto presente nella Graduatoria (dodicesimo), e così di seguito nel rispetto della graduatoria delle preferenze dell'ultima elezione effettuata.

Albano Laziale, lì 09 Novembre 2009

Il Comitato Promotore Roccolo Villa Ferrajoli

Bruna De Felici.....  
Arturo De Marzi.....  
Marco Maggiore .....  
Antonio Romanelli .....  
Fabio Sannibale .....  
Mauro Triolo.....